

Circolare n. 23

30 ottobre 2020

CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI (BONUS POS)

IN BREVE

Per le commissioni sulle transazioni effettuate dal 1° luglio mediante pagamenti elettronici da parte di privati a imprese e professionisti (con ricavi e compensi inferiori a 400.000 euro) spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle commissioni addebitate.

Riferimenti:

- Decreto Legge n. 124/2019 – art. 22;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 181301 del 29 aprile 2020;
- Risoluzione 48/E/2020 del 31 agosto 2020

Il Decreto Legge n. 124/2019 – art. 22 – ha previsto un'agevolazione in favore di imprenditori e lavoratori autonomi per le transazioni effettuate con privati tramite carta di debito, di credito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.


A chi spetta

Il credito d'imposta è riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che, nel corso dell'anno di imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.

Pagamenti rilevanti

Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il beneficio è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020.



Cosa è necessario per fruire del credito di imposta

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori finanziari dovranno inviare agli esercenti, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, un'apposita comunicazione con l'indicazione:

- delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- del numero e del valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- del numero e del valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
- un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito che illustri: i) l'ammontare delle commissioni totali; ii) l'ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; iii) l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia.

Gli operatori finanziari, che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico, sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni necessarie per alla verifica della spettanza del beneficio (le modalità sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 aprile 2020).

Modalità di fruizione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell'esercente (secondo il principio di cassa).

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il seguente:

"6916" denominato "*Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati". I campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" devono essere valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta, rispettivamente nei formati "o0MM" e "AAAA".

Il beneficio deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Gli utilizzatori del credito sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per 10 anni dall'anno in cui il credito è stato utilizzato.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

Dott.ssa Luisella Olgiati